

Bruxelles, 14 giugno 2022
(OR. en)

10229/22

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0191(NLE)**

ENER 304

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segreteria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	13 giugno 2022
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	COM(2022) 293 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla Conferenza straordinaria del trattato sulla Carta dell'energia del 24 giugno 2022

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 293 final.

All.: COM(2022) 293 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.6.2022
COM(2022) 293 final

2022/0191 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla Conferenza straordinaria
del trattato sulla Carta dell'energia del 24 giugno 2022**

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea alla Conferenza straordinaria del trattato sulla Carta dell'energia del 24 giugno 2022 a Bruxelles, in cui dovranno essere adottati diversi atti concernenti: (i) la modifica delle norme procedurali della Conferenza della Carta dell'energia, (ii) la revoca dello status di osservatore alla Federazione russa e (iii) la sospensione dell'applicazione provvisoria del trattato alla Bielorussia e la sospensione del suo status di osservatore.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Il trattato sulla Carta dell'energia

Il trattato sulla Carta dell'energia è un accordo multilaterale in materia di scambi commerciali e investimenti applicabile al settore energetico, firmato dall'UE nel dicembre 1994 ed entrato in vigore nell'aprile 1998. Contiene disposizioni sulla tutela degli investimenti, gli scambi di materiali e prodotti energetici, il transito e la soluzione delle controversie. Istituisce inoltre un quadro per la cooperazione internazionale tra 55 parti contraenti (tra cui l'UE e l'EURATOM, 27 Stati membri dell'UE¹, il Giappone, la Svizzera, la Turchia, la maggior parte dei paesi dell'ex URSS ad eccezione della Federazione russa² e alcuni paesi dei Balcani occidentali).

In origine il trattato sulla Carta dell'energia è stato istituito come un quadro per la cooperazione internazionale tra paesi europei e altri paesi industrializzati con l'obiettivo di sviluppare il potenziale energetico dei paesi dell'Europa centrale e orientale e di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'UE.

Le disposizioni principali riguardano la tutela degli investimenti, gli scambi di materiali e prodotti energetici, il transito e la soluzione delle controversie.

Tutti gli Stati o le organizzazioni regionali di integrazione economica che hanno firmato il trattato o vi hanno aderito sono membri della Conferenza che si riunisce periodicamente per discutere di questioni che incidono sulla cooperazione nel settore energetico tra i firmatari del trattato, per riesaminare l'attuazione delle disposizioni del trattato sulla Carta dell'energia e del protocollo sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati, e per prendere in considerazione eventuali nuovi strumenti e attività comuni nel quadro della Carta dell'energia.

La Conferenza della Carta dell'energia assicura che siano raggiunti gli obiettivi fissati nel trattato. Inoltre facilita, in conformità del trattato e dei protocolli, il coordinamento di opportune misure generali per attuare i principi della Carta.

¹ L'Italia era parte contraente ma si è ritirata nel 2015. Il governo italiano ha addotto come motivazione ufficiale il taglio dei costi associati all'adesione alle organizzazioni internazionali imposto da restrizioni di bilancio.

² La Federazione russa ha firmato il trattato ma ha deciso ufficialmente di non ratificarlo.

Ciascuna parte dispone di un voto e la Conferenza della Carta dell'energia delibera in base a modalità di voto diverse in funzione della materia trattata.

La presente proposta di decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE riguarda la posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla Conferenza della Carta dell'energia in merito agli atti previsti.

2.2. Posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione

2.1.1. 2.2.1. Modifica delle norme procedurali della Conferenza della Carta dell'energia

Nella riunione del 7 aprile 2022 il comitato direttivo del trattato sulla Carta dell'energia ha raccomandato alla Conferenza di approvare la modifica delle norme procedurali per poter revocare o sospendere, in determinate circostanze, lo status di osservatore di uno Stato o un'organizzazione internazionale. L'articolo 36 ("votazioni") del trattato sulla Carta dell'energia si applica solo alle decisioni previste da detto trattato, mentre lo status di osservatore della Conferenza della Carta dell'energia è in parte disciplinato dalle norme procedurali della Conferenza. Si suggerisce pertanto di aggiungere la frase seguente alla nuova lettera e) proposta per prevedere la possibilità di revocare o sospendere lo status di osservatore e chiarire le rispettive regole di voto:

"III. OSSERVATORI

Regola 7

A. Prescrizioni generali

"[...] e) La Conferenza può, mediante consensus, sospendere o revocare lo status di osservatore di un paese o di un'organizzazione internazionale in caso di:

violazione grave o persistente dei principi della Carta europea dell'energia o della Carta internazionale dell'energia, a seconda di quale delle due è stata firmata dal paese o dall'organizzazione internazionale, o

persistente mancato rispetto degli eventuali obblighi finanziari nei confronti della Carta internazionale dell'energia.

Se non è possibile raggiungere un consensus, la decisione della Conferenza a norma della presente lettera può essere adottata da una maggioranza pari a tre quarti delle parti contraenti presenti e votanti alla riunione della Conferenza, purché rappresentino la maggioranza semplice delle parti contraenti".

Il 16 maggio 2002 il gruppo di lavoro sulle questioni di governance ha raccomandato di sottoporre all'approvazione della Conferenza la suddetta proposta di modifica entro il 5 giugno (CC 742) tenendo conto delle conclusioni del comitato direttivo (messaggio 1952).

La presente decisione della Conferenza sulla Carta dell'energia adatta le raccomandazioni formulate rispettivamente il 7 aprile 2022 e il 16 maggio 2022 dal comitato direttivo e dal gruppo di lavoro sulle questioni di governance in merito alla modifica della regola 7 delle norme procedurali.

Conformemente alla parte VIII dell'atto finale della Conferenza sulla Carta europea dell'energia, la Conferenza della Carta dell'energia è competente a decidere in merito alle richieste di firmare la dichiarazione politica del 1991. Finora le decisioni in materia sono state adottate mediante consensus.

Alla luce di quanto precede, la posizione da adottare a nome dell'Unione alla Conferenza della Carta dell'energia dovrebbe essere quella di confermare la modifica.

2.1.2. 2.2.2. Revoca dello status di osservatore della Conferenza alla Federazione russa

L'UE dovrebbe sostenere la revoca dello status di osservatore della Federazione russa, basata sull'approvazione della modifica della regola 7 e giustificata dalle due inadempienze descritte da tale regola (violazione dei principi e mancato rispetto degli obblighi finanziari).

2.1.3. 2.2.3 Sospensione dell'applicazione provvisoria del trattato sulla Carta dell'energia alla Bielorussia

Nelle riunioni del 28 aprile e del 2 giugno 2022 il comitato direttivo ha portato avanti i lavori sulla sospensione richiesta dall'Ucraina dell'applicazione provvisoria del trattato sulla Carta dell'energia alla Bielorussia.

Il fatto che la Bielorussia abbia consentito alla Russia di utilizzare il suo territorio per agevolare l'attacco alle centrali nucleari ucraine e agli impianti di stoccaggio dei rifiuti radioattivi, al sistema di trasporto del gas, alle miniere di carbone, alle centrali idroelettriche e alle raffinerie e ai giacimenti di petrolio del paese può essere considerato una violazione sostanziale ("la violazione di una disposizione essenziale per la realizzazione dell'oggetto o dello scopo del trattato", articolo 60, paragrafo 3, lettera b), della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati) degli articoli 3, 7, 18 e 19 del trattato sulla Carta dell'energia.

Le parti contraenti rappresentate nella Conferenza della Carta dell'energia saranno invitate a decidere di i) sospendere l'applicazione provvisoria del trattato alla Bielorussia ii) chiedere al segretariato della Carta dell'energia di informare ufficialmente il depositario e la Bielorussia e iii) sospendere lo status di osservatore della Bielorussia.

L'UE dovrebbe sostenere la sospensione dell'applicazione provvisoria del trattato sulla Carta dell'energia alla Bielorussia e chiedere al segretariato della Carta dell'energia di informare ufficialmente il depositario e la Bielorussia. Dovrebbe altresì sostenere la sospensione dello status di osservatore della Bielorussia.

3. BASE GIURIDICA

3.1. Base giuridica procedurale

3.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" quelli che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"³.

3.1.2. Applicazione al caso concreto

La Conferenza della Carta dell'energia è un organo istituito da un accordo, ossia dal trattato sulla Carta dell'energia.

Gli atti che la Conferenza della Carta dell'energia del trattato sulla Carta dell'energia è chiamata ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. La modifica di aspetti inerenti al voto della Conferenza della Carta dell'energia ha carattere vincolante almeno per le istituzioni del trattato sulla Carta dell'energia.

Anche la revoca dello status di osservatore della Federazione russa e la sospensione dell'applicazione provvisoria del trattato alla Bielorussia hanno effetti giuridicamente vincolanti e rientrano pertanto nell'ambito di applicazione dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, poiché incidono sulla composizione concreta del trattato sulla Carta dell'energia.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

3.2. Base giuridica sostanziale

3.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

3.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto degli atti previsti riguardano l'energia.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 194 TFUE.

3.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe quindi essere costituita dall'articolo 194, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

³ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla Conferenza straordinaria del trattato sulla Carta dell'energia del 24 giugno 2022

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato sulla Carta dell'energia ("l'accordo") è stato concluso dall'Unione con decisione 98/181/CE, CECA, Euratom ed è entrato in vigore nel 1998.
- (2) A norma dell'articolo 34 dell'accordo, la Conferenza della Carta dell'energia assicura che siano raggiunti gli obiettivi fissati nel trattato. Inoltre facilita, in conformità del trattato e dei protocolli, il coordinamento di opportune misure generali per attuare i principi della Carta.
- (3) La Conferenza della Carta dell'energia, durante la riunione straordinaria del 24 giugno 2022, deve approvare: (i) una modifica delle proprie norme procedurali, (ii) la revoca dello status di osservatore della Conferenza alla Federazione russa e (iii) la sospensione dell'applicazione provvisoria del trattato alla Bielorussia e la sospensione del suo status di osservatore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione alla riunione straordinaria della Conferenza della Carta dell'energia del trattato sulla Carta dell'energia, che si terrà il 24 giugno 2022 a Bruxelles, è di:

confermare la proposta di modifica della regola 7;

approvare la revoca dello status di osservatore della Federazione russa, basata sull'approvazione della modifica della regola 7 e giustificata dalle due inadempienze descritte da tale regola (violazione dei principi e mancato rispetto degli obblighi finanziari);

approvare la sospensione dell'applicazione del trattato sulla Carta dell'energia alla Bielorussia e del suo status di osservatore.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*